

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA DEI
NATANTI A MOTORE, CON STAZZA LORDA INFERIORE ALLE 10 TONNELLATE E
CON PORTATA LIMITATA ALLE 20 PERSONE, ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO
NON DI LINEA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE AUTORIZZATI DA ALTRI COMUNI**

APPLICAZIONE ART. 5 BIS DELLE LEGGE N. 21 DEL 15 GENNAIO 1992

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 17.11.2010

Fonti legislative:

Legge n. 21 del 15.01.1992 e successive modificazioni;

T.U. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni

Legge Regionale n. 63 del 30.12.1993;

INDICE

Art. 1 – accesso al territorio comunale

Art. 2 - modalità del servizio

Art. 3 – pubblicità

Art. 4 - Sanzioni

Art. 1 – accesso al territorio comunale

1. L'accesso nelle acque lagunari del territorio del Comune di Venezia da parte dei natanti in servizio di noleggio con conducente autorizzati da altri comuni, con stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate e con portata limitata alle 20 persone, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e relative norme di attuazione, è subordinato a:

- a) preventiva comunicazione autocertificata contenente l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività previsti dalla legge e dei dati relativi al singolo servizio;
- b) pagamento di un importo di accesso.

Art. 2 - modalità del servizio

1. I contenuti e le modalità di presentazione e di conservazione della comunicazione di cui al comma 1 lett. a) dell'articolo 1 sono determinati con disposizione del dirigente competente.

2. L'entità, la validità temporale e le modalità del pagamento dell'importo di accesso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono determinate con deliberazione della Giunta comunale, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:

- a. approdi utilizzati per l'arrivo a destinazione ed il prelevamento dell'utenza;
- b. tipologia, portata, stazza e dimensione del natante utilizzato;
- c. durata della permanenza nel territorio comunale;

3. L'arrivo a destinazione ed il prelevamento degli utenti nel territorio comunale deve avvenire unicamente presso i pontili di attracco individuati con disposizione del dirigente competente sulla base di atto di pianificazione generale del consiglio comunale.

Art. 3 – pubblicità

1. presso i confini comunali viene installata apposita segnaletica uniforme, riportante il divieto di accesso ai natanti a motore adibiti al servizio non di linea di noleggio con conducente autorizzati da altri comuni in assenza di preventiva comunicazione e pagamento dell'importo di accesso, individuata di concerto con l'autorità competente sulle acque interessate.

Art. 4 - sanzioni

1. La violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 1, comma 1 lettera a), e quella relativa all'obbligo di pagamento dell'importo di accesso di cui all'art. 1, comma 1 lettera b) è sanzionata dall'art. 43, comma 1 lettera c), della legge regionale n. 63 del 30 dicembre 1993;

2. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento l'importo di accesso viene elevato nella misura pari al doppio di quello dovuto;

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione, stabilite all'art. 41 della Legge regionale n. 63 del 30 dicembre 1993, copia dell'accertamento della violazione viene tempestivamente trasmessa al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per i provvedimenti sanzionatori di competenza.